

l'accertamento della provenienza delittuosa dei beni: «È tuttavia importante completare l'apparato repressivo con strumenti normativi che assicurino la possibilità di perseguire più efficacemente reati oggi diffusi, ancorché di difficile emersione, come la corruzione e l'evasione fiscale. In molte occasioni la Banca d'Italia ha segnalato l'urgenza di introdurre nell'ordinamento il reato di auto-riciclaggio. In particolare, la definizione di un'adeguata fattispecie penale consentirebbe di punire efficacemente gli autori dei reati di evasione fiscale, truffa e corruzione i cui comportamenti in vario modo ostacolano l'individuazione della provenienza delittuosa del denaro⁴²».

4.7. Struttura tipica e cenni comparatistici

A seguito di un processo di progressivo distacco dal delitto presupposto si perviene, dunque, alla introduzione della fattispecie di autoriciclaggio, tema divenuto «una sorta di *tòpos* ricorrente in qualsiasi discorso “sulle riforme”» e descritto come «un imprescindibile strumento di contrasto alla criminalità organizzata, ma anche ... a quei reati economici così odiosi in un'epoca di crisi; un innesto dalle doti “taumaturgiche”» [A.M. DELL'OSSO, 797].

La scelta normativa – come risulta chiaro dalla lettura della disposizione – non consiste nella mera eliminazione della clausola di riserva, né nella rielaborazione dell'art. 648 *bis*, ma nella previsione di una nuova ed autonoma ipotesi delittuosa, incentrata sulla condotta di reimpiego, espressiva di un disvalore ulteriore rispetto a quello proprio del delitto presupposto.

Le condotte (alternative) punite dall'art. 648 *ter*.1 sono quelle di impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculativi dei proventi delittuosi; dunque, un unico paradigma che riprende le azioni tipiche degli artt. 648 *bis* e 648 *ter*, sebbene quella di “impiego” sembri comprensivamente includere ogni forma di re-immissione nel circuito economico-legale.

Simili condotte alternative – val bene puntualizzarlo – devono tradursi in attività economiche o finanziarie (pleonastico il richiamo alle attività imprenditoriali e speculative) e, come anticipato, devono presentare il carattere – requisito modale di ogni condotta – di ostacolare *concretamente*, rendere obbiettivamente difficoltosa l'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi del reato presupposto.

Il quarto comma della norma in esame sancisce (*rectius*, ribadisce) la non punibilità dell'autore (o del concorrente) del reato presupposto ove destini i

⁴² Così il Governatore della Banca d'Italia, dott. Visco, al Convegno Fondazione Cirgis, tenutosi a Milano il 7 novembre 2014, “*Contrasto all'economia criminale: preconditione per la crescita economica*”.

proventi del reato «*alla mera utilizzazione o al godimento personale*». Oltre che ledere l'interesse alla corretta-efficiente amministrazione della giustizia – si rileva, in argomento – la scelta della penalizzazione dell'autoriciclaggio è funzionale «a quelle forme di utilizzazione dei proventi illeciti maggiormente offensive per l'ordine economico, perché potenzialmente capaci di inquinare la libera concorrenza e alterare le regole del mercato» [A. D'AVIRRO-M. GIGLIOLI, 144]. Dunque, incriminazione – si assume – delle sole condotte dotate di un diverso ed autonomo disvalore rispetto al reato presupposto. La vaghezza dei termini impiegati nella formula domanda, tuttavia, alla prevedibile interpretazione restrittiva della giurisprudenza la definizione dell'ambito della *mera utilizzazione* come dell'atto di *godimento personale*⁴³.

Il delitto è costruito come ipotesi punibile solo a titolo di dolo, il cui accertamento risulterà, di regola, semplificato, per essere l'agente, al contempo, l'autore del reato presupposto e, dunque, consapevole del carattere illecito del provento di essa.

Si è inteso affermare che «in analogia con i modelli europei (francese, spagnolo, svizzero, portoghese, belga e tedesco ...)» le ragioni di politica criminale, «nonostante l'avversità della dottrina prevalente», sono valse a liquidare definitivamente l'anacronistico privilegio di autoriciclaggio [E. MEZZETTI-D. PIVA, XVII].

Anche sul punto, va operata una puntualizzazione. Se infatti, sotto le spinte sovranazionali è dato registrare una *tendenza* all'incriminazione dell'autoriciclaggio, l'affermazione così recisa sopra riportata – ad una pur superficiale verifica – appare priva di un reale sostrato empirico. In Francia non è rinvenibile alcuna previsione espressa a livello normativo e l'autoriciclaggio trova riconoscimento – nonostante le perplessità espresse dalla dottrina – in giurisprudenza; dunque, il tema è rimesso all'interprete ed alla disciplina del concorso tra norme. In Spagna la punibilità dell'autoriciclaggio è espressamente prevista, ma non ha carattere generale: solo specifiche puntuali condotte (acquisto, possesso, trasmissione, conversione di beni) sono suscettive di integrare il delitto in discorso, non ogni condotta che comunque ostacoli l'identificazione della provenienza illecita del bene⁴⁴; peraltro, qui è dato registrare un *self restraint* di dottrina e giurisprudenza nella delimitazione dell'ambito applicativo della disposi-

⁴³ A.M. DELL'OSSO, *Il reato di autoriciclaggio*, 807, osserva che «sarà solo l'interpretazione giurisprudenziale – nel segno di una costante erosione della legalità – a fissare il perimetro di una *mera utilizzazione* o di un atto di *godimento personale*, stabilendo in relazione a quest'ultimo anche fino a che punto potrà trarvi beneficio un terzo. Ancora, non è affatto chiara la sorte delle condotte *indirettamente* destinate all'utilizzo del bene».

⁴⁴ Non quelle di cui alla seconda parte dell'art. 301 c.p. spagnolo: «... qualsiasi atto volto ad occultare o impedire l'identificazione della provenienza illecita o ad aiutare l'autore del reato presupposto ad eludere le conseguenze legali della propria condotta».

zione⁴⁵. In Svizzera l'espressa previsione normativa è tuttora discussa non solo in dottrina, ma anche in giurisprudenza nonostante recenti pronunce della Suprema Corte Federale. Anche in Belgio il delitto di autoriciclaggio non si estende a tutte le condotte punibili a titolo di riciclaggio, ma alle sole ipotesi di trasformazione o trasferimento di beni provenienti da reato allo scopo di ostacolare la verifica della loro provenienza illecita o di aiutare coloro che sono coinvolti nella realizzazione del delitto presupposto. E solo di recente la Germania ha disciplinato simile figura (nell'ambito delle misure finalizzate alla lotta alla corruzione "*Gesetz zur Bekämpfung der Korruption*", misure entrate in vigore il 26 novembre 2015), eliminando – tra le energiche critiche della dottrina – la previsione della non punibilità delle condotte di autoriciclaggio (originario comma 9 del § 261 stGB), considerate quale *post factum* non punibile. Introducendo un terzo periodo all'interno del comma 9 del § 261, infatti, si sancisce: «la non punibilità ... è esclusa, quando l'agente o il partecipe mette in commercio un oggetto che proviene da uno dei fatti illeciti nominati al primo comma, secondo periodo, e nel contempo nasconde la provenienza illecita dell'oggetto». Dunque, l'oggetto della condotta incriminata, deve provenire da uno dei *fatti illeciti tassativamente previsti* al secondo periodo del primo comma e la condotta medesima deve essere tesa al nascondimento di simile provenienza.

Parlare, dunque, di *arretratezza* del quadro normativo italiano *ante* riforma rispetto ad una scelta di penalizzazione, anche nei contenuti *comune* a tutti gli ordinamenti europei è, quanto meno, improprio. Più corretto affermare che quello dell'autoriciclaggio, piuttosto che un dato normativo consolidato, individua ancora nei diversi ordinamenti considerati un tema in discussione.

4.8. Alcune prime criticità

La collocazione sistematica dell'art. 648 *ter.1* – come già in precedenza, quella degli artt. 648 *bis* e 648 *ter* – è del tutto impropria rispetto alle "composite" scelte di politica criminale e discende da una *ratio* non più proponibile, in quanto confliggente con esse.

L'impianto codicistico originario, con pieno fondamento, nel quadro della tutela del patrimonio individuale prevedeva la clausola di riserva: in tale ambito, la messa a profitto dei proventi illeciti da parte dell'autore del reato presupposto individua un *post factum* non punibile e la previsione di una figura criminosa accessoria per tale condotta darebbe vita ad una patente violazione dei principi del *ne bis in idem* sostanziale come del *nemo temetur se detegere*.

Il c.d. privilegio non discendeva da quell'impianto, armonico e razionale, ma

⁴⁵ Sul punto, R.M. VADALÀ, *L'autoriciclaggio e la soluzione italiana*, 715 s.

dai successivi interventi modificativi, operati senza criterio, eludendo le problematiche di fondo che il tema del riciclaggio-autoriciclaggio pone. Almeno dalla novella del 1990 (con la quale l'art. 648 *bis* prende la rubrica «riciclaggio») la disposizione – individuante, in origine, come una gemmazione del delitto di ricettazione riferibile (*rectius*, accessoria rispetto) a specifiche ipotesi di reato (rapina ed estorsione aggravate, sequestro di persona a scopo di estorsione) – subisce una «mutazione del fenotipo criminologico di riferimento» [G. FORTI, 10] e, divenuta assegnataria di una diversa ed autonoma area di tutela (traffico di stupefacenti, criminalità organizzata, ordine economico), avrebbe richiesto una preventiva accurata indagine sui possibili contenuti offensivi.

Nel perseguimento dell'*effettività* a scapito della *frammentarietà*, peraltro, non si è inteso procedere ad una selezione dei reati-presupposto, congegnando una fattispecie incriminatrice incentrata su una formula che genericamente allude ad ogni delitto non colposo; formula, pertanto, che coll'escludere lacune (connaturate e coesenziali allo *jus terribile*) pone non pochi problemi, ad es., relativamente ai delitti contro il patrimonio di minor rilievo. D'altra parte, la *clausola modale* che si è inteso introdurre, "l'utilizzazione-godimento personale", lungi dal chiarire con nettezza l'ambito di applicabilità della fattispecie, si rivela – come detto – in concreto ambigua, sia sul piano lessicale (personale sta per proprio o include il godimento esteso a parenti e/o amici?), sia in relazione alla condotta offensiva tipica (è penalmente rilevante l'acquisto di un bene immobile con proventi illeciti, magari messo a reddito in un momento successivo, con una locazione o la compravendita?).

Numerose le criticità già profilatesi, alle quali è opportuno solo accennare.

Innanzitutto, è stato posto il quesito se la nuova incriminazione possa essere applicata all'autoriciclaggio da "*reati progressi*" ovvero se essa valga solo in relazione all'autoriciclaggio da "*reati futuri*", cioè, commessi dopo l'entrata in vigore dell'art. 648 *ter.1*: «Se, insomma, quel "delitto non colposo" che l'autoriciclatore ha commesso o concorso a commettere debba anch'esso seguire l'entrata in vigore della legge o se invece possa anche averla preceduta». Considerato, invero, il reato a monte quale vero e proprio elemento costitutivo del fatto di autoriciclaggio, non già quale mero presupposto di esso, per il contrasto con il principio di irretroattività la nuova norma risulterebbe inapplicabile ai reati progressi. Reato a monte da apprezzare quale elemento costitutivo del fatto per «il legame strumentale che corre tra la commissione del reato produttivo delle utilità economicamente rilevanti e la condotta di impiego di tali risorse» come, all'opposto, per l'approfondimento della tutela dei beni – alla quale mira il reato presupposto – determinato dalla fattispecie di autoriciclaggio [D. BRUNELLI, 2015, 91 s.; *contra*, A. GULLO, 13].

Analogamente, sempre sul piano intertemporale, si pone il problema se vi possa essere un autoriciclaggio punibile in relazione a *proventi di un delitto doloso da tempo estintosi* (per prescrizione od altro motivo). La disciplina è in tal

lendo le proble-
e. Almeno dalla
«riciclaggio») la
del delitto di ri-
tesi di reato (ra-
estorsione) – su-
nto» [G. FORTI,
li tutela (traffico
bbe richiesto una

arietà, peraltro,
to, congegnando
genericamente al-
escludere lacune
problemi, ad es.,
D'altra parte, la
limento persona-
ella fattispecie, si
ale (personale sta-
'), sia in relazione
to di un bene im-
mento successivo,

solo accennare.
zione possa essere
valga solo in rela-
l'entrata in vigore
' che l'autoricicla-
o seguire l'entrata
». Considerato, in-
ivo del fatto di au-
il contrasto con il
applicabile ai reati
tutivo del fatto per
to produttivo delle
tali risorse» come,
la quale mira il rea-
ggio [D. BRUNELLI,

e il problema se vi
nti di un delitto do-
a disciplina è in tal

caso dettata dall'art. 170, comma 1, c.p. che nella lettura della dottrina più accreditata (ed in difetto di arresti giurisprudenziali di segno contrario) va letto nel senso che il limite posto da tale norma ("non estensione della causa estintiva del reato presupposto al reato presupponente") «riguarda esclusivamente reati presupposto che si estinguono *dopo* che è stato commesso il reato presupponente, non avendo altrimenti senso parlare di una "estensione" in relazione a reati non coesistenti»⁴⁶. Ragionando diversamente, si perverrebbe a conclusioni non in linea con i criteri di meritevolezza della sanzione ed incoerenti rispetto al sistema [A. LANZI, 4].

Come visto, il legislatore ha inteso seguire la strada di costruire una figura autonoma di reato proprio e non invece, semplicemente differenziare, eliminata la clausola di riserva, la pena nei confronti dell'autore e del concorrente nel reato presupposto (schema ad es., utilizzato dalla norma sull'infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale). È facile, allora, pronosticare criticità in sede applicativa nei casi di *realizzazione plurisoggettiva dell'autoriciclaggio*, proprio per la delineazione di due distinte disposizioni per sanzionare in modo autonomo la condotta dell'autore del reato presupposto e quella del terzo. Appare, infatti, improbabile riscontrare nella realtà condotte di tali due soggetti non in rapporto di interazione: concorso del terzo nell'autoriciclaggio quale istigatore ovvero condotta di impiego realizzata dal terzo su incarico dell'autore del reato presupposto. Realtà che in base alla nuova disciplina può condurre a risultati paradossali: nel primo caso col vedere al terzo applicata una pena più mite rispetto al passato (quella di cui all'art. 648 *ter.1* non già quella di cui all'art. 648 *bis*); nel secondo caso, ove si ritenga l'art. 648 *ter.1* reato proprio e si

⁴⁶ Per una corretta messa a fuoco delle nozioni di «presupposto» (non già mero "fatto materiale presupposto") e di «reato accessorio», e sulle implicazioni da essa discendenti v. T. DELOGU, *Contributo alla teoria dei reati accessori*, in *Giust. pen.*, 1947, II, c. 270, il quale con la consueta chiarezza – fra l'altro – rileva: «Naturalmente dalla diversità concettuale fra le due diverse figure ["reato presupposto", "fatto materiale presupposto"] discendono notevoli conseguenze sul terreno della pratica. Nei casi qui esaminati, infatti, non si pongono logicamente tutti i problemi relativi alla riflessione sul secondo reato delle possibili vicende del primo quale fatto giuridico penale; problemi che invece rappresentano la parte più importante della teoria dei reati accessori. Ciò che è necessario e sufficiente accertare è esclusivamente che il primo reato abbia avuto come conseguenza finale la produzione di quell'evento materiale, dal quale il secondo reato prende le mosse per arrivare a concretarsi. E così, anche ammettendo per ipotesi che il fatto precedente non rappresenti sin dall'inizio un reato per esistenza di una causa impeditiva, ovvero cessi di rappresentarlo per il sopraggiungere di una causa estintiva, il reato successivo può ugualmente sorgere, purché sia rimasta inalterata la situazione materiale che esso presuppone. Possibilità che è esclusa invece per i reati accessori i quali, almeno come regola, non possono concretarsi se, nel momento in cui si verifica il fatto che li costituisce, il reato presupposto più non esiste come tale. Per fare un esempio è chiaro che non vi può essere più un reato di favoreggiamento conseguente alla commissione di un reato di falsificazione di monete, quando questo si sia estinto per amnistia; mentre, invece, può ben esservi ugualmente spedita di monete falsificate anche dopo che la falsificazione sia stata coperta dall'amnistia».

richieda la realizzazione della condotta tipica da parte del c.d. intraneo, si profitterebbe una responsabilità ai sensi dell'art. 648 *bis* per il terzo, mentre per l'autore del reato presupposto in ragione dell'espressa clausola di riserva scatterebbe la non punibilità; ove, invece, si ipotizzi un concorso in autoriciclaggio, ritenendo indifferente la ripartizione dei ruoli nella realizzazione plurisoggettiva, anche qui il terzo verrebbe a rispondere per un titolo di reato dalle conseguenze sanzionatorie meno gravi rispetto al passato⁴⁷. Dunque, esiti in sede di applicazione del nuovo quadro normativo che suscitano perplessità.

Né si è inteso affrontare e dare soluzione normativa al problema del *reato tributario* quale possibile *reato presupposto*, in specie, nei casi in cui il profitto sia costituito dal risparmio di imposta. L'orientamento giurisprudenziale, di particolare rigore, formatosi in tema di riciclaggio andrà, dunque, "ripensato" alla luce della nuova incriminazione. Alle già segnalate difficoltà, sul piano interpretativo, di ipotizzare il riciclaggio del provento di alcune forme di illecito fiscale (– il mancato impoverimento del patrimonio dell'agente non è oggettivamente individuabile, così che risulta preclusa la possibilità di identificare l'oggetto materiale della condotta di autoriciclaggio; – la struttura del reato tributario richiede il superamento di soglie di punibilità ed il risparmio fiscale non coincide con il dato oggettivo dei ricavi non annotati, ma individua una entità astratta, non distinguibile nel patrimonio del contribuente, che emerge solo in sede di presentazione della dichiarazione) vengono ad aggiungersi oggi due limiti di carattere normativo: da un lato, la non individuabilità di una condotta suscettiva di ostacolare *concretamente* l'identificazione della *provenienza* delittuosa nelle ipotesi di profitto consistente nel risparmio fiscale; dall'altro, la presenza nell'ordinamento di una disposizione (art. 11 d.lgs. n. 74/2000) che incrimina sostanzialmente condotte di ostacolo a simile identificazione, sanzionando la sottrazione fraudolenta di beni al pagamento dell'imposta evasa; norma speciale rispetto all'art. 648 *ter.1* – si assume – in quanto «la condotta di impiego, sostituzione, trasferimento dell'utilità del reato tributario, idonea ad ostacolare concretamente l'identificazione di quelle utilità, si traduce necessariamente nell'alienazione simulata o nel compimento di atti fraudolenti sui propri beni per rendere inefficace la procedura coattiva» [A. D'AVIRRO-M. GIGLIOLI, 149].

Un ulteriore profilo di criticità è legato all'inclusione del delitto di autoriciclaggio tra i *reati-presupposto della responsabilità degli enti ex art. 25 octies* d.lgs. n. 231/2001. Si paventa una violazione del principio di legalità dal momento che il catalogo dei reati suscettivi di generare la responsabilità dell'ente è ben definito e tale da non ricomprendere una qualsiasi figura di delitto non colposo; v'è, infatti, chi assume che la inclusione in discorso consentirebbe di esten-

⁴⁷ Per un approfondimento del tema v. D. BRUNELLI, *Autoriciclaggio: profili del concorso di persone*, 19 s.; A. DELL'OSSO, 812 s.

una "condotta analiticamente descritta nel tipo" (da puntuali modalità di lesione), così da delineare e sanzionare un fatto "altro" rispetto al reato presupposto.

Ora, nella materia in esame ciò che primariamente è mancato è, appunto, un'indagine accurata sui contenuti dell'offesa dell'autoriciclaggio, *delitto artificiale*, per giunta, *ad elevato contenuto tecnico*. La dottrina favorevole alla penalizzazione dell'autoriciclaggio, negli ultimi tempi, è venuta ad individuare nell'amministrazione della giustizia e/o nell'ordine economico, *lato sensu* inteso, l'area della tutela.

Senonché, se la "sicurezza dei mercati" (in particolare, finanziari) – come puntualmente è stato osservato – «può tutt'al più rappresentare l'obiettivo della tutela, ma non può assurgere a bene protetto» [P. SEVERINO, 676], il c.d. "mercato", quale "tipico" *luogo giuridico* che non potrebbe esistere senza una previa regolamentazione che definisca e disciplini il suo oggetto e la sua struttura [T. PADOVANI, 641], non consente del pari di individuare nel suo "corretto funzionamento" un bene giuridico reale (ma, in ipotesi, la mera protezione delle prescrizioni che regolano l'accesso e l'operare nel mercato). Se, poi, si intende far riferimento alla "alterazione" della concorrenza, della trasparenza dei mercati regolamentati, dei meccanismi di fissazione dei prezzi ovvero, più in generale, si intende far riferimento alla "tenuta del sistema economico" a fronte della circolazione di capitali illeciti, dunque, a fenomeni macroeconomici, si deve considerare con attenzione che una simile portata offensiva è, per grado, non riscontrabile nel maggior numero delle fattispecie concrete solo idealmente inquadrabili nel tipo legale, in quanto insuscettive di aggredire l'economia legale. E, del resto, va sempre considerato il rischio di duplicazioni sanzionatorie in ordine a tutti quei casi in cui il reimpiego è la conseguenza ineludibile della precedente condotta illecita, ove l'agente, appunto passi a materializzare il profitto del reato presupposto. Occorrerà, dunque, congegnare uno schema tipico che nel rispetto del principio del *ne bis in idem* non sanzioni condotte – oltre quelle non offensive del macro-interesse "ordine economico" – individuanti la naturale prosecuzione dell'attività illecita di base.

Parimenti problematica la fissazione dell'oggetto di tutela nell'amministrazione della giustizia, laddove l'agente miri essenzialmente ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del bene. Come noto, «nei reati contro l'amministrazione della giustizia non si sanziona chi cerca di guadagnarsi l'impunità per una precedente condotta illecita e neppure chi cerca di assicurarsi i proventi di un reato al quale ha concorso. La logica è semplice e da tutti riconosciuta: non si può costringere taluno a compiere atti che potrebbero esporlo a sanzione» [A.M. DELL'OSSO, 803]. Di qua l'alternativa: espungere l'amministrazione della giustizia dall'area della tutela, incentrando questa in via esclusiva nell'ordine economico (con tutte le riserve sopra evidenziate); ovvero tracciare con *precisione* il perimetro della tipicità, così da scongiurare interferenze col principio del *nemo tenetur se detegere*.

È, verosimilmente, per superare tali obiezioni che si è inteso offrire una lettura cumulativa degli interessi qui indicati, venendo a riconoscere in modo del tutto improprio (v. cap. 1 § 9) natura plurioffensiva all'autoriciclaggio. *Indicata nominalmente – non “realmente” individuata* – una vaga, indefinita (*rectius*, evocativa) area di tutela, si conia un'incriminazione priva di legittimazione, che tuttavia in apparenza – grazie allo scambio, silentemente operato, dell'interesse protetto con la *ratio legis* di una fallace politica criminale – resta estranea ai problemi collegati al *ne bis in idem* sostanziale ed al *memo tenetur se detegere*.

Non soltanto si pongono, dunque, fondati dubbi di legittimità costituzionale sul piano del diritto interno per la violazione dell'art. 3 Cost. in tutti quei casi in cui la condotta di autoriciclaggio individua la “*prosecuzione naturale*”, lo sviluppo necessario del reato presupposto e la cui piana punibilità appare difficilmente giustificabile rispetto alle tante ipotesi di reati accessori non sanzionabili (ricettazione, favoreggiamento, distribuzione o commercio di sostanze adulterate o contraffatte da parte dell'autore della contraffazione, uso di valori di bollo contraffatti o alterati da parte del falsario e così via). Problematiche costituzionali si profilano, altresì, sotto il profilo, innovativo, scaturente dalla intersezione tra Convenzione EDU e Costituzione. L'attuale disciplina dell'autoriciclaggio potrebbe, infatti, ritenersi in contrasto con il principio del *ne bis in idem* di cui all'art. 4 del VII protocollo della Convenzione europea, costituzionalmente giustificabile in forza della “valvola di comunicazione” dell'art. 117 Cost. Simile garanzia – come si è inteso affermare – «portata alle naturali conseguenze, potrebbe ostare non solo ... alla proliferazione di responsabilità penali ed amministrative in relazione al medesimo fatto, ma anche al cumulo di più fattispecie penali per il medesimo fatto o per fatti *intimamente e strutturalmente connessi*, quando una fattispecie incriminatrice sia idonea a compensare il disvalore della condotta concreta» [F. CONSULICH, 81]. Reato presupposto ed autoriciclaggio integrano due condotte diverse, ma esclusivamente in un'*ottica normativa*, mentre sul *piano storico* – secondo la Corte Edu – possono ri-assumere una dimensione unitaria ove, appunto, la seconda condotta costituisca lo “sviluppo necessario” della prima.

Alla norma – ciò che più conta – già carica di contraddizioni al suo interno (si mira a tutelare l'ordine economico, ma non si recide il legame con il reato presupposto; il pericolo concreto nei riguardi della tracciabilità delle utilità confligge con le condotte di impiego come col proposito di tutelare l'economia legale, aggredita tanto dal denaro “sporco” quanto da quello “ripulito”), si è inteso affidare un compito che ragionevolmente – verrebbe da dire, sensatamente – non può competerle. Come con fondamento è stato affermato, le «endemiche difficoltà nella lotta al crimine organizzato e al crimine economico» non discendono «dall'impunità dell'autoriciclatore», la cui punizione dovrebbe essere già garantita dalla norma che incrimina il reato presupposto: in un sistema efficiente nei fatti, non solo a parole, la fattispecie di autoriciclaggio «gioca un ruolo

solo sul campo della reazione sanzionatoria non certo dell'impunità». Se, invece, ad essa si guarda come ad una norma contro l'impunità (determinata, ad esempio, dalla prescrizione del reato presupposto), l'ottica è erronea, in quanto si piega la norma medesima alla soluzione di problematiche che postulano una ben diversa soluzione⁵⁰. Se, ancora, ad essa si guarda come possibile risposta ad esigenze investigative (semplificazione dell'accertamento probatorio del reato presupposto maggiore facilità nell'adozione di misure cautelari, anche nei casi di scarsa gravità del reato presupposto, come nell'accesso a mezzi di ricerca della prova in ragione degli elevati livelli sanzionatori dell'art. 648 *ter*.1) ci si muove in un'ottica del tutto inaccettabile, in quanto illiberale [A.M. DELL'OSSO, 816 s.].

Bibliografia essenziale

Paragrafo 1:

ALESSANDRI A., *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, 2010; CARMONA A., *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, 1996; MANTOVANI F., *Diritto penale, parte speciale, Delitti contro il patrimonio*, 5ª ed., 2014; MARINI C., *L'infedeltà patrimoniale e il conflitto di interessi* (artt. 2629 bis, 2634 c.c., 646 c.p.), *Reati in materia economica*, a cura di A. ALESSANDRI, in *Trattato teorico-pratico di dir. pen.* diretto da F. Palazzo-C.E. Paliero, 2012; MEZZETTI E., *Reati contro il patrimonio*, in *Trattato di dir. pen.*, diretto da C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro, 2013; MILITELLO V., voce *Patrimonio (delitti contro il)*, in *Noviss. Dig. it.*, 1995, vol. IX, 278 s.; PAGLIARO A., *Principi di dir. pen., parte speciale, Delitti contro il patrimonio*, 2003; PEDRAZZI C., *Sui limiti dell'"appropriazione"*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1997, 1441 s.; SGUBBI F., *Uno studio sulla tutela penale del patrimonio. Libertà economica, difesa dei rapporti di proprietà e "reati contro il patrimonio"*, 1980.

Paragrafo 2:

MEZZETTI E., *Reati contro il patrimonio*, in *Trattato di dir. pen.* diretto da C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro, 2013; PAGLIARO A., *Principi di dir. pen., parte speciale. De-*

⁵⁰ Osserva A.M. MAUGERI, *L'autoriciclaggio dei proventi dei delitti tributari*, 172: «La nuova fattispecie consentirà, inoltre, di punire anche se indirettamente, ma talora anche più severamente, i reati fonte di profitti che siano ormai *prescritti*, anzi proprio la possibilità di garantire almeno in certi limiti la punibilità dopo la prescrizione rappresenta probabilmente uno degli scopi reconditi dell'introduzione della nuova fattispecie ... (p. 176). In ogni caso, la finalità politico-criminale di introdurre un ulteriore strumento di lotta all'evasione fiscale appare molto più concreta di quella della lotta al crimine organizzato, tanto decantato nel dibattito sull'introduzione dell'autoriciclaggio: non si ritiene, infatti, che la lotta al crimine organizzato, disponendo già ... usufruirà in maniera così significativa del nuovo strumento».

litti contro il patrimonio, 2003; PELISSERO M., *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1991, 923 s.; ZANNOTTI R., *La truffa*, 1993.

Paragrafo 3:

BETTI E., *L'interpretazione della legge e degli atti giuridici*, 2ª ed., Milano, 1949; BETTIOL G., *Osservazioni a sent. Trib. Bologna, 20 aprile 1945*, Mazzoni, in *Giur. it.*, II, 1946, c. 33; BOIDO A., *Usura e diritto penale. La meritevolezza della pena nell'attuale momento storico*, 2010; BORSARI R., *Il delitto di usura "bancaria" come figura "grave" esclusa da benefici indulgenziali: profili critici*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2009, 33 s.; CAPOTI P., *Usura presunta nel credito bancario e usura della legalità penale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2007, 631 s.; D'ASCOLA V.N., *Impoverimento della fattispecie e responsabilità penale "senza prova", Strutture in trasformazione del diritto e del processo penale*, 2008; FIANDACA G.-MUSCO E., *Diritto penale*, parte speciale, vol. II, t. 2, in *I delitti contro il patrimonio*; FIORELLA A., *Appunti sulla struttura del delitto di usura*, in MACARIO-MANNA (a cura di), *Mercato del credito e usura*, 2002; GARGANI A., *Usura semplice e usura qualificata. Osservazioni critiche sulla riforma del delitto di usura alla luce del paradigma carrariano*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2000, 71 s.; INZITARI B.-DAGNA P., *Commissioni e spese nei contratti bancari (validità, usura, tasso-soglia)*, Padova, 2010; MANES V., *L'eterointegrazione della fattispecie penale mediante fonti subordinate, tra riserva "politica" e specificazione "tecnica"*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2010, 84 s.; MANNA A., *Il delitto di usura nella prospettiva comparatistica: diritto penale "interventista" versus diritto penale "neo-liberista"*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2001, 899 s.; MANTOVANI F., *Diritto penale*, parte speciale, vol. II, *Delitti contro il patrimonio*, 3ª ed., 2009; MANTOVANO G., *Usura e commissione di massimo scoperto. Profili di indeterminazione della fattispecie*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2009, 1558 s.; MANZIONE D., *Usura e mediazione creditizia, Aspetti sostanziali e processuali*, 1998; MEZZETTI E., *Reati contro il patrimonio*, in *Trattato di dir. pen.*, diretto da C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro, 2013; MICHELETTI D., *Una verità negata: la modificazione mediata dell'usura*, in *Giust. pen.*, II, c. 137 s., 2012; MUCCIARELLI F., *Disposizioni in materia di usura sub art. 1, legge 7 marzo 1996, n. 108*, in *Leg. pen.*, 1997, 511 s.; PADOVANI T., *Prefazione a D. MANZIONE, Usura e mediazione creditizia*, 1998; PAGLIARO A., *Principi di diritto penale*, parte speciale, III, in *Delitti contro il patrimonio*, 2003, 418 s.; PEDRAZZI C., *Sui tempi della nuova fattispecie di usura*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1997, 661 s.; PICA G., voce *Usura*, in *Enc. dir.*, VI agg., Milano, 2002, 1137 s.; PLANTAMURA V., *Il delitto di usura presunta: quale etica per il mercato del credito*, in *Riv. it. dir. pen. econ.*, 2003, 779 s.; SELLAROLI G., *Il tasso di usura prefissato: una pericolosa illusione?*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1997, 217 s.

Paragrafo 4:

BRICCHETTI R., *Riciclaggio e auto-riciclaggio*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2014, 684 s.; BRUNELLI D., *Autoriciclaggio e divieto di retroattività: brevi note a margine del dibattito sulla nuova incriminazione*, in *Dir. pen. contemp.*, 2015; BRUNELLI D., *Autoriciclaggio: profili del concorso di persone*, in E. MEZZETTI-D. PIVA (a cura di), *Punire l'autoriciclaggio, Come, quando e perché*, Torino, 2016, 19 s.; CARMONA A., *Reati contro il patrimo-*

nità». Se, invece, ninata, ad esem- in quanto si pie- lano una ben di- sposta ad esigen- del reato presup- nei casi di scarsa rca della prova in uove in un'ottica 6 s.]

010; CARMONA A., ANI F., *Diritto pena-* 2., *L'infedeltà patri-* Reati in materia eco- n. diretto da F. Pa- , in *Trattato di dir.* ELLO V., voce *Patri-* LIARO A., *Principi di* ZI C., *Sui limiti del-* F., *Uno studio sulla* di proprietà e "reati

lirretto da C.F. Gros- t., parte speciale. De-

butari, 172: «La nuova i anche più severamen- lità di garantire almen- te uno degli scopi re- aso, la finalità politico- appare molto più con- attito sull'introduzione ato, disponendo già ...

nio, in *Questioni fondamentali della parte speciale del dir. pen. (estratto)*, 2013; CONSULICH F., *La norma penale doppia, Ne bis in idem sostanziale e politiche di prevenzione generale: il banco di prova dell'autoriciclaggio*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2015, 55; D'AVIRRO A.-GIGLIOLI M., *Autoriciclaggio e reati tributari*, in *Dir. pen. e processo*, 2015, 135; DELL'OSSO A., *Il reato di autoriciclaggio: la politica criminale cede il passo a esigenze mediatiche e investigative*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 796 s.; FORTI G., *Introduzione*, in M. ARNONE-S. GIAVAZZI, *Riciclaggio e imprese, Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti*, 2011; GENTILE G., *La disciplina sanzionatoria della normativa autoriciclaggio*, in V. MAIELLO (a cura di), *La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, Misure di prevenzione ed armi*, 2015, 3; GULLO A., *Autoriciclaggio*, in *Dir. pen. contemp.*, 2016; IELO P., *Autoriciclaggio e responsabilità dell'ente ex d.lgs. n. 231/2001*, in E. MEZZETTI-D. PIVA (a cura di), *Punire l'autoriciclaggio, come, quando e perché*, 2016, 41 s.; LANZI A., *L'autoriciclaggio e la necessità di un intervento di "razionalizzazione" da parte della giurisprudenza*, in *Ind. pen.*, 2016, 1 s.; MACCHIA A., *Spunti sul delitto di riciclaggio*, in *Cass. pen.*, 2014, 1460 s.; MANTOVANI F., *Diritto penale, p.s., II, Delitti contro il patrimonio*, 5^a ed., 2014; MAUGERI D.M., *L'autoriciclaggio dei proventi dei delitti tributari: ulteriore espressione di voracità statale o utile strumento di politica criminale*, in E. MEZZETTI-D. PIVA (a cura di), *Punire l'autoriciclaggio, come, quando e perché*, 2016, 97 s.; MEZZETTI E.-PIVA D., *Introduzione*, in E. MEZZETTI-D. PIVA (a cura di), *Punire l'autoriciclaggio, Come, quando e perché*, 2016, XVII; MUCCIARELLI F., *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, in *Dir. pen. contemp.*, 2015; PADOVANI T., *Diritto penale della prevenzione e mercato finanziario*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1995, 634 s.; PAGLIARO A., *Principi di dir. pen., p.s., III, Delitti contro il patrimonio*, 2003; PALAZZI M., *I rapporti tra il delitto di autoriciclaggio e quello di trasferimento fraudolento di valori*, in E. MEZZETTI-D. PIVA (a cura di), *Punire l'autoriciclaggio, Come, quando e perché*, 2016, 55; PELLEGRINO M., *Il trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992)*, in V. MAIELLO (a cura di), *La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, Misure di prevenzione ed armi*, 2013, 3; SANTACROCE G., *Prefazione*, in E. MEZZETTI-D. PIVA (a cura di), *Punire l'autoriciclaggio, Come, quando e perché*, 2016, XI; SEVERINO P., *Sicurezza dei mercati finanziari: interessi tutelati e strumenti di tutela*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2014, 672 s.; SGUBBI F., *Il nuovo delitto di "autoriciclaggio", Una fonte inesauribile di "effetti perversi" dell'azione legislativa*, in *Dir. pen. contemp.*, 2015; VADALA R.M., *L'autoriciclaggio e la soluzione italiana nella recente riforma*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2015, 711 s.